

La posizione geografica di Verona come nodo stradale e ferroviario, la sua centralità rispetto alle vicine provincie di alta produzione agricola, la sua ubicazione sulla importante via di esportazione del Brennero, sono altrettanti fattori che contribuiscono a formare la privilegiata situazione della

Zona Agricolo - Industriale di Verona



Alle Ditte che si dedicano alla lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli sono concesse:

FACILITAZIONI

**FISCALI
DOGANALI
FERROVIARIE**



istituita con decreto Legislativo 24 aprile 1948, n. 579 per il potenziamento delle industrie aventi attinenza con l'agricoltura e con particolare riguardo per quelle connesse con l'ortofrutticoltura.

La zona riservata a stabilimenti, opportunamente affiancata alla FIERA INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, ai MAGAZZINI GENERALI con la stazione Frigorifera la più grande d'Europa ed al nuovo grande MERCATO ORTOFRUTTICOLO INTERNAZIONALE, forma un complesso agricolo industriale di importanza eccezionale:

Fiera Internazionale dell'Agricoltura	mq.	270.000
Magazzini Generali e Stazione Frigorifera	„	210.000
Mercato Ortofrutticolo Internazionale	„	108.000
Zona Agricolo Industriale	„	6.000.000

INFORMAZIONI E TRATTATIVE PRESSO IL CONSORZIO PER LA

Zona Agricolo - Industriale

VERONA - CORSO PORTA NUOVA 4 - TELEFONO 24.150

CONSORZIO ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE DI VERONA

Il Consorzio fra il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio per la Zona Agricolo-Industriale di Verona venne approvato con Decreto Legislativo n. 579 in data 24 aprile 1948 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1948 n. 127.

Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private, lo studio e l'esecuzione delle opere e dei servizi necessari per l'impianto e per l'esercizio di industrie nella Zona e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile nell'interesse della Zona stessa, particolarmente nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

Per gli stabilimenti che lavorano, conservano e trasformano prodotti ortofrutticoli, il decreto istitutivo prevede esenzioni fiscali diverse tra cui l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro, nonché facilitazioni doganali e ferroviarie di vario genere. Altre esenzioni tributarie sono poi state analogamente decise dal Comune di Verona, quali l'esenzione dal dazio sui materiali da costruzione.

La Zona Agricolo-Industriale di Verona si estende immediatamente a Sud del Parco Ferroviario di Porta Nuova, fra la Strada Statale dell'Abetone-Brennero e la Strada Statale della Cisa, con una fronte di circa Km. 3 ed una profondità di circa Km. 2,2: essa ha pertanto una superficie di mq. 6.600.000 dei quali 3.600.000 circa veramente riservati agli stabilimenti, mentre mq. 3 milioni sono occupati da quartieri residenziali vecchi e nuovi, da precedenti stabilimenti, da case operaie.

La rete stradale è in parte già esistente ed in parte in fase di realizzazione da parte del Consorzio: essa si sviluppa secondo un piano regolatore generale già predisposto nelle sue linee essenziali.

La rete ferroviaria, pure in fase di progressiva realizzazione, è allacciata attraverso i Magazzini Generali col Parco di Verona P.N. e si protende prima verso sud poi verso ovest con un grande anello perimetrale collegandosi ai binari delle FF. SS. nei pressi del bivio Golosine, cioè al congiungimento delle linee per Bologna e per Mantova, dove sorgerà la Stazione di Smistamento della Zona.

Dall'anello principale si dipartono le diramazioni secondarie ed i raccordi di servizio degli stabilimenti. Si ha così un razionale complesso di binari alimentati dai due estremi ed una rete capillare alle varie industrie. Su altra direttrice si svolge il binario di raccordo: Foro Boario — Quartiere Fiera — Macello, che si prolunga con direzione sud fino a collegarsi con l'anello perimetrale.

La Z. A. I. si è sviluppata inizialmente in prevalenza nel settore orientale dove si notano: la Manifattura Tabacchi — i Magazzini Generali con la Stazione Frigorifera più grande d'Europa

— la Fiera Internazionale dell'Agricoltura — il Mercato Ortofrutticolo — il Foro Boario — l'Istituto Professionale Don Calabria — vari stabilimenti industriali e commerciali di carattere prevalentemente Ortofrutticolo.

In questa zona orientale i vari servizi sono costituiti da due collettori principali di fognatura — dal Metanodotto della SNAM ad alta pressione — dal Metanodotto a bassa pressione dell'Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati — dalla Rete elettrica al 50 mila e al 10 mila di due distinte Società (Soc. Elettrica Interprovinciale del gruppo SADE — A.G.SS.MM. del Comune di Verona) dall'Acquedotto Municipale.

In base ai confortanti risultati dei primi anni il Consorzio per la Zona Agricolo-Industriale si appresta ora allo sfruttamento del successo iniziale secondo queste tre direttrici:

1) STABILIMENTI RIGOROSAMENTE ORTOFRUTTICOLI:

Deposito - Cernita - Confezionamento - Spedizione di frutta e verdure - Fabbriche di marmellate, succhi, sottaceti, sciroppi, confetture, mangimi, pannelli, ecc. - Fabbriche di sidro, distillerie, acetifici, enopoli, ecc. ecc.

2) STABILIMENTI AFFINI ALL'AGRICOLTURA:

Fabbriche di concimi chimici e organici - Anticrittogamici e antiparassitari - Costruzione e montaggio di macchine agricole e attrezzi per l'agricoltura e la zootecnia - Imballaggi ecc.

3) STABILIMENTI GENERICI quali:

Costruzione di forni elettrici - Costruzione di rimorchi - Carrozzerie - Tubi leggeri - Officine meccaniche - Depositi - Fabbriche di prodotti alimentari - Fabbriche per articoli di abbigliamento - Depositi vari di legname, materiali per l'edilizia ecc.

Oltre a varie iniziative particolari, il Consorzio per la ZAI di Verona provvede agli acquisti delle aree, si preoccupa della costruzione della rete stradale e ferroviaria e di opere d'arte minori, promuove lo sviluppo di attività collaterali, assiste le Imprese Industriali e Commerciali già sorte, soprattutto ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal Decreto Istitutivo.

Per il regolare svolgimento della sua attività il Consorzio Z.A.I. dispone dei seguenti finanziamenti:

1) 18 milioni versati dai tre Enti Fondatori;

2) 60 milioni, dei quali 20 versati dalla Camera di Commercio e 40 avuti a mutuo dal Credito Fondiario delle Tre Venezie con garanzia del Comune e della Provincia (per la rete ferroviaria);

3) 120 milioni a prestito dalla Cassa di Risparmio di Verona con fidejussione dei tre Enti Fondatori.

Il Ministero dei LL. PP. ha erogato 25 milioni per l'avvio delle prime strade.

L'avvenire della Zona Agricolo-Industriale di Verona è soprattutto nei mezzi a disposizione del Consorzio e nell'uso saggio ed oculato di essi. Propaganda nelle sue svariate forme ma soprattutto mitezza nei prezzi delle aree unitamente alla favorevole posizione naturale, all'ottima natura del sottosuolo ghiaioso, all'esistenza di falde acquifere ricchissime a poca profondità, alla disponibilità di maestranze laboriose e tranquille e di tecnici specializzati, costituiscono i fattori essenziali per il successo dell'iniziativa nel superiore interesse economico della Città e della Provincia di Verona. Già i primi benefici diretti e indiretti si fanno sentire: soprattutto rileviamo l'assorbimento permanente e quello stagionale di forti contingenti di mano d'opera destinato a moltiplicarsi in un prossimo avvenire.

Istituzione della Zona Agricolo-Industriale nel Comune di Verona

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 1948
N. 579

*Istituzione della Zona Agricolo-Industriale nel
Comune di Verona*

(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del
3 Giugno 1948, n. 127)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le poste e le telecomunicazioni, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste, e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

ART. 1

E' istituito nel Comune di Verona una Zona Agricolo-Industriale delimitata a sud dalla linea congiungente i forti di Tomba, Azzano e Dosso-buono a Santa Lucia e da un tratto della strada di Sommacampagna; a nord dalla strada mantovana da Santa Lucia, lungo il parco ferroviario, fino a Tombetta; e ad est da via Volturmo e dalla strada statale Verona-Ostiglia fino a Forte Tomba, secondo la planimetria annessa al presente decreto che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato.

ART. 2

Entro il perimetro della Zona di cui all'art. 1, le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti, e le opere occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie, nonché tutte le opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilità.

ART. 3

E' istituito il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'attuazione della Zona Agricolo-Industriale di Verona, di promuovere e di curare lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie nella zona e di svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

ART. 4

Il Consorzio è retto da un Consiglio direttivo composto di tre membri nominati rispettivamente dalla Provincia di Verona, dal Comune di Verona e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati anche prima della scadenza del termine predetto.

ART. 5

Il Consiglio direttivo redigerà lo Statuto del Consorzio che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

ART. 6

Il presidente del Consorzio è eletto nel suo seno dal Consiglio direttivo. Egli ha la rappresentanza del Consorzio stesso ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

ART. 7

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

ART. 8

Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 avranno luogo su istanza del Consorzio anche per conto delle imprese interessate.

Nell'assegnazione delle aree espropriate può essere applicato a favore del Consorzio un soprapprezzo da fissarsi con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

ART. 9

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona agricolo-industriale.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locante nè il locatario hanno diritto ad indennità.

ART. 10

Il Consorzio provvede alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriarsi con l'indicazione del prezzo offerto.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Consorzio, ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 11

I materiali da costruzione e le macchine occorrenti al primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, destinati alla conservazione o alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, sorgano nel perimetro della zona agricolo-industriale di Verona, sono esenti, se importati dall'estero, dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali da costruzione destinati all'ampliamento o alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esistenti nella zona anzidetta esercenti la suddetta conservazione o lavorazione.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme sulla disciplina del commercio con l'estero in materia valutaria.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali e i macchinari ammessi alla esenzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora i macchinari e materiali importati in franchigia dal dazio e dal diritto di licenza siano stati comunque in tutto o in parte destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati ammessi a detto beneficio, il concessionario sarà tenuto, per i materiali e i macchinari così distratti, a corrispondere gli indicati tributi in base alle aliquote vigenti all'atto della loro introduzione nel territorio doganale. Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla data della posa in effettivo esercizio dei macchinari e dei materiali.

ART. 12

Per gli stabilimenti industriali di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso, per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti esercenti le stesse attività già esistenti nella zona, che fossero ampliati o trasformati, entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

ART. 13

L'imposta di registro e l'imposta di trascrizione ipotecaria sul passaggio di proprietà per espropriazione da parte del Consorzio degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona predetta, degli stabilimenti di cui agli articoli 2 e 11 e delle costruzioni annesse nonchè per la costruzione delle opere pubbliche, sono stabilite nella misura fissa di L. 40 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni ai privati che acquistano gli immobili suddetti dal Consorzio, oppure direttamente dai terzi per il conseguimento degli scopi suddetti.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto concernente il primo trasferimento non sia dimostrato, con apposito certificato da rilasciarsi dal Ministero dell'industria e commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti dal primo acquirente.

ART. 14

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà ad adeguare l'Ufficio gestioni, già funzionante presso i Magazzini Generali di Verona, alle necessità del traffico della zona agricolo-industriale e ad aggiornare i relativi canoni.

Provvederà altresì alla fornitura del materiale metallico di armamento occorrente per l'allacciamento della zona con la stazione ferroviaria di Verona P.N., come pure di quello occorrente per la costruzione dei binari di presa e consegna nell'ambito di detta stazione.

Per il pagamento della fornitura sarà accordata la ratizzazione in nove anni e, per la parte relativa al materiale metallico di armamento da impiegarsi nell'ambito della Stazione di Verona P. N., non saranno dovuti interessi.

La costruzione e l'esercizio degli impianti ferroviari a servizio della zona agricolo-industriale saranno regolati mediante convenzione da stipulare fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e il Consorzio.

La costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo fra gli impianti anzidetti e stabilimenti della

zona saranno regolati con convenzioni da stipularsi a norma del vigente capitolato sui raccordi ferroviari fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e le imprese private proprietarie ed esercenti con l'intervento del Consorzio.

ART. 15

Ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale diretti ai Magazzini Generali di Verona o agli stabilimenti della Zona agricolo-industriale, raccordati ai detti magazzini, è concessa, in via di rimborso, la tassazione dovuta in base alla percorrenza complessiva, effettivamente compiuta sulle ferrovie dello Stato, risultante dalla somma del trasporto originario più quello di rispedizione.

La tassazione sui percorsi cumulati viene praticata di volta in volta limitatamente ai quantitativi rispediti in base al prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario e della rispedizione se questa risulti inferiore.

La facilitazione è concessa alla condizione che la rispedizione avvenga entro tre mesi dalla data di svincolo dei prodotti originari e sia fatta in affrancato dai destinatari delle spedizioni originarie.

Sono escluse dalla concezione le merci che siano state portate fuori dai Magazzini generali o dagli stabilimenti della zona, anche se ivi reintrodotte prima della rispedizione.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni, trattiene il dieci per cento delle somme rimborsate per differenza di tariffa. Il rimborso viene eseguito in ogni caso per il tramite dei Magazzini generali di Verona.

ART. 16

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona agricolo-industriale di Verona.

Il Ministro del tesoro provvederà con Decreto proprio alla iscrizione della detta somma sullo stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 17

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvederà ad impiantare un ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona agricolo-industriale, nei locali che saranno approntati dagli enti di cui all'art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948.

DE NICOLA

De Gasperi - Tremelloni - Scelba - Pella - Del Vecchio - Tupini - D'Aragona - Corbellini - Segni - Merzagora

Visto, il Guardasigilli: *Grassi*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948.

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 214 - *Frasca*.

DECRETO MINISTERIALE 9 SETTEMBRE 1948

SOVRAPREZZO SUI TERRENI ESPROPRIATI DAL CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE DI VERONA

Il Ministero per l'Industria e per il Commercio

Visto l'Art. 8 del Decreto Legislativo 24 aprile 1948 n. 579 che istituisce la Z.A.I. di Verona;

Vista l'istanza presentata dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Verona anche a nome degli altri Enti partecipanti al Consorzio per la Zona Agricolo-Industriale suddetta;

DECRETA

Il Consorzio per la Z.A.I. di Verona, nell'assegnare alle Ditte che ne abbiano fatto richiesta i terreni all'uopo espropriati, può imporre il sovrapprezzo di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 24 aprile 1948 n. 579 nella misura dal 30 al 70 % del valore di esproprio, in rapporto all'ubicazione del terreno rispetto alle opere pubbliche costruite o da costruire per l'utilità della Zona.

Ministro Lombardo

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE DI VERONA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 Gennaio 1950

*Approvazione dello Statuto del Consorzio per la
Zona Agricolo-Industriale di Verona*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, G. U. 3-6-1948 n. 127, che istituisce il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona;

Visto lo schema di statuto redatto dal Consiglio direttivo del suddetto Consorzio ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro ad interim per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, vistato dal Ministro ad interim per l'industria e il commercio.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1950

EINAUDI

Bertone - Scelba - Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1950.

Registro Industria e Commercio r. 6, foglio n. 8 - Bruno.

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE DI VERONA

ART. 1

Il Consorzio per la Zona agricolo-industriale di Verona, istituito con Decreto Legislativo 24 aprile 1948, n. 579 e di cui fanno parte la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona, ha sede in Verona.

L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente statuto e per quanto esso non dispone, dalle norme del titolo IV del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto siano compatibili con il decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579.

ART. 2

Il Consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi provvederà in particolare:

a) a studiare e a curare l'esecuzione progressiva del piano delle opere e dei lavori necessari per un'idonea e completa sistemazione dei servizi generali della zona;

b) a chiedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, l'espropriazione

degli immobili, compresi nei confini della zona agricolo-industriale per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del detto decreto legislativo;

c) a svolgere ed a promuovere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona agricolo-industriale e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

ART. 3

Il Consorzio ha un patrimonio di 6.000.000 di lire conferito in parti uguali dai tre enti consorziati con deliberazioni adottate nelle forme di legge.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato, se necessario per il raggiungimento dei fini dell'Ente con ulteriori conferimenti volontari degli enti consorziati.

ART. 4

Il Consorzio provvede all'esplicazione della sua attività mediante:

a) le rendite del proprio patrimonio;

b) l'importo dei sopraprezzi sulle aree espropriate ed assegnate, fissato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 579, dal Ministero per l'industria e il commercio;

c) corrispettivi vari, contributi volontari di Enti pubblici e privati, e ogni altro provento.

ART. 5

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai conferimenti da ciascuno di essi deliberati ed approvati dalle autorità tutorie.

ART. 6

Per gli acquisti necessari per l'esecuzione delle opere di competenza del Consorzio di cui all'art. 2 del decreto istitutivo, si applica l'art. 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

ART. 7

Le funzioni del presidente del Consorzio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono esercitate in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età.

ART. 8

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi del Consorzio, e l'esercizio di tutti i poteri attribuiti al Consorzio dal decreto istitutivo.

Il Consiglio nomina tutti gli impiegati e dipendenti del Consorzio determinando le condizioni di impiego e di lavoro.

ART. 9

La convocazione del consiglio direttivo è fatta dal presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario o gli altri due membri lo richiedano e

comunque non meno di una volta al mese. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa alle adunanze per tre volte consecutive decade di diritto dalla carica. Alla sua sostituzione provvederà l'Ente partecipante cui spetta la nomina. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno due membri. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 10

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitata da un Collegio di Revisori dei conti, nominato con decreto del Ministero per l'industria e il commercio.

Esso è costituito:

a) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) da un revisore effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi esercitano il loro mandato in conformità alle norme contenute negli articoli 2400 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

La Presidenza del collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

ART. 11

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso per eventuali spese di viaggio e di soggiorno fuori Verona.

Al Presidente e agli altri membri del Consiglio

può essere assegnata una indennità di carica da fissarsi annualmente con deliberazione del Consiglio, al principio di ogni esercizio.

Con deliberazione del Consiglio viene pure determinata la remunerazione dei revisori dei conti.

ART. 12

L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'esame del collegio dei revisori; questo dovrà compiere il suo esame, compilare e presentare al Consiglio direttivo la propria relazione non più tardi del 15 aprile.

Entro il 30 aprile il bilancio del Consorzio, munito delle relazioni del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori, dovrà essere inviato al Ministero dell'industria e del commercio e a quello del tesoro per l'approvazione.

ART. 13

Per il primo quadriennio gli utili di gestione di ciascun esercizio vanno per intero alla gestione successiva.

Dopo il primo quadriennio gli utili netti devono essere attribuiti per almeno il 50 % al fondo patrimoniale e per il resto pro quota ai partecipanti.

Nel caso che uno o più esercizi fossero chiusi in perdita non coperta dalla riserva, gli utili degli esercizi successivi sono destinati, prima di qualsiasi prelevamento, a reintegrare detta perdita.

*Il Ministro ad interim
per l'industria e il commercio*

BERTONE

ESENZIONE IMPOSTE COMUNALI

MUNICIPIO DI VERONA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN SESSIONE STRAORDINARIA

2^a Convocazione

Prog. N. 59

Data 12-2-1951

Convocato nelle forme di legge con avviso scritto notificato ai Sigg. Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale il 12 febbraio 1951 in sessione straordinaria in seduta pubblica.

Consiglieri assegnati al Comune N. 50

Consiglieri intervenuti N. 21

Assiste l'infrascritto Segretario Generale.

OMISSIS

OGGETTO: *Zona Agricolo-Industriale - Esenzioni fiscali.*

IL CONSIGLIO

Vista la richiesta del Consorzio per la Zona Agricolo-Industriale in data 23 dicembre 1950, tendente ad ottenere la esenzione dai tributi comunali a favore di quelle aziende industriali o commerciali che sorgeranno entro il perimetro della Zona Agricolo-Industriale, in analogia con i benefici fiscali concessi dallo Stato con la legge istituzionale della Zona;

Atteso che il fine principale per cui venne istituita la Zona Agricolo-Industriale nel Comune di Verona è quello di attrarre nella zona stessa quante più industrie è possibile e di promuovere il maggior numero di attività industriali per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Ritenuto che nell'interesse precipuo dell'avvenire della città di Verona, allo scopo di invogliare le industrie ad attuare qualche iniziativa nella zona, si debbano concedere alle industrie che sorgessero nella zona stessa tutte le agevolazioni possibili;

Ravvisata l'opportunità di accogliere il principio della concessione di agevolazioni fiscali agli stabilimenti industriali, senza peraltro giungere alla richiesta esenzione di tutti i tributi comunali e senza estendere l'esenzione alle aziende commerciali in quanto tale esenzione non è prevista dal succitato decreto legislativo;

DELIBERA

di concedere alle Aziende Industriali ed a quelle di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che sorgessero nella Zona Agricolo Industriale del Comune di Verona, l'esenzione, per un decennio, dei seguenti tributi comunali:

- a) imposta sulle industrie e commerci, arti e professioni;
 - b) tassa sulle insegne;
 - c) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Approvato a voti unanimi resi per alzata e seduta.

IL PRESIDENTE

f.to Fedeli

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Uberti

Estratto conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Verona, li 19-3-1951

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

f.to Caponi

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell'articolo 97 della Legge Comm. e Prov. T.U. 1934, modificato con l'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VERONA

Segreteria Generale

Esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.
dal

Nota prefettizia N. Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in data Verona 23 giugno 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata e affissa a questo Albo Pretorio
..... oggi giorno di mercato.....
..... a norma di legge, e che non pervennero opposizioni e reclami.

Verona, li 19-3-1951

IL SEGRETARIO GENERALE

PREFETTURA DI VERONA

N. 9214 Div. III^a

Visto ed approvato dalla G. P. A. in seduta
4 aprile 1951.

Verona, li 11-4-1951

p. IL PREFETTO
f.to Gasdia

MUNICIPIO DI VERONA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA

Prot. n. 34820

data 8-7-1955

Convocato nelle forme di legge con avviso scritto notificato ai signori Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale il dì 8 luglio 1955 in sessione straordinaria in seduta pubblica.

Consiglieri assegnati al Comune N. 50

Consiglieri intervenuti N. 33

Assiste l'infrascritto Segretario Generale.

OMISSIS

OGGETTO: ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE DI VERONA - ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO AGLI STABILIMENTI ORTOFRUTTICOLI.

L'Assessore alle Finanze Prof. Dr. Giorgio Zanotto riferisce che il Presidente del Consorzio della Zona Agricola-Industriale, anche a nome dell'Assemblea dei Soci fondatori, ha fatto ripetute

premure perchè il Consiglio Comunale estenda l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, prevista per gli edifici industriali dall'art. 30 del T.U.F.L., agli edifici destinati al commercio dei prodotti ortofrutticoli.

Invero il Consiglio Comunale, con la sua deliberazione del 12 febbraio 1951 n. 59, approvata dalla G.P.A. in seduta 4 aprile successivo n. 9214, nel concedere l'esenzione per un decennio da alcuni tributi comunali, in analogia a quanto aveva fatto lo Stato con D.L. 24 aprile 1948 n. 579, si limitò, nei riguardi dell'imposta di consumo, a richiamare la suindicata disposizione dell'art. 30 del T.U.F.L. che prevede la esenzione dei materiali impiegati nella costruzione e riparazione degli edifici industriali, rimanendo così esclusi dal beneficio gli edifici destinati al commercio dei prodotti ortofrutticoli.

Ora, avuto presente lo scopo del Consorzio Z.A.I., indicato nell'art. 3 del soprarichiamato D. L. 24-4-1948 n. 579, che è « quello di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'attuazione della zona agricolo-industriale di Verona, di promuovere e curare lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie nella zona e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli », la G.M. ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta del Consorzio stesso.

Per quanto riguarda la decorrenza, la Giunta Municipale ha ritenuto che della esenzione debbono beneficiare gli edifici la cui costruzione venga iniziata dopo l'approvazione della presente deliberazione, ed ultimata entro il 3 giugno 1958 (data in cui avrà termine il periodo di esenzione previsto dall'art. 11 del D.L. 21 aprile 1948 n. 579), salvo eventuali proroghe;

IL CONSIGLIO

Sentita la esposizione del Prof. Zanotto ed in accoglimento della proposta della Giunta Municipale,

DELIBERA

- 1) di estendere l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione agli edifici destinati al commercio e conservazione dei prodotti ortofrutticoli che sorgeranno nella Zona Agricolo-Industriale;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento abbia decorrenza dalla sua approvazione e, conseguentemente, che ne beneficino gli edifici la cui costruzione venga iniziata dopo l'approvazione stessa ed ultimata entro il 3 giugno 1958, salvo proroga, precisando che la data di inizio della costruzione non potrà essere anteriore a quella del nulla osta del Sindaco.

Approvato a voti unanimi resi per alzata e seduta.

MC/

IL PRESIDENTE

f.to Gonella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Bertaso

Estratto conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Verona, 30 luglio 1955

IL SEGRETARIO GEN. REGG.

f.to Caponi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Riolfatti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata e affissa a questo Albo Pretorio oggi giorno di mercato a norma di legge, e che non pervennero opposizioni o reclami.

Verona, 1 agosto 1955

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Riolfatti

PREFETTURA DI VERONA

N. 28639 Div. 1

VISTO: ed approvato dalla GPA in seduta del 2-11-1955, configurandosi come un contributo del Comune pari alle imposte di consumo dovute per la costruzione.

Verona, 9 novembre 1955.

IL PREFETTO

f.to Gaia

Norme cui sono soggette le vendite di terreni in Zona Agricolo-Industriale

Le vendite di terreno nella Zona Agricolo-Industriale di Verona sono soggette alle seguenti norme nell'interesse di un coordinato sviluppo della Z.A.I.:

a) la costruzione dello stabilimento dovrà essere conforme a regolare progetto, che dovrà essere approvato, oltre che dalla competente Commissione Edilizia Comunale, anche dal Consorzio ZAI, il quale, allo scopo di assicurare uno sviluppo decoroso, armonico ed estetico della Zona, si riserva il diritto di approvazione.

Pure sottoposte al vincolo di approvazione della ZAI saranno le recinzioni, obbligatorie per l'intero perimetro dell'area e gli edifici che dovessero sorgere in tempi successivi.

b) I lavori di recinzione dovranno essere iniziati entro un mese dalla stipulazione dell'atto notarile; quelli di costruzione dei primi edifici entro tre mesi dalla stessa.

Entrambi i lavori dovranno essere condotti in continuità in modo che nel termine di due anni dalla suddetta data la Ditta acquirente dovrà avere effettuate tante costruzioni (uffici, capannoni, tettoie, ecc.) da coprire non meno del 30 % (trenta per cento) della superficie dell'area acquistata, con un minimo del 10 % al termine del primo anno, termine entro il quale lo stabilimento dovrà iniziare, sia pure in forma ridotta, il proprio esercizio.

La restante superficie sarà destinata a spazi scoperti annessi all'esercizio dei nuovi edifici (cortili, strade, passaggi, ecc.) ed anche ad area fabbricabile per la futura espansione dell'industria, esclusa comunque ogni utilizzazione diversa da quella convenuta nel presente contratto.

c) Il terreno viene trasferito alla Ditta acquirente per uso industriale, quindi senza alcun diritto a sovrastrutture, piantagioni, eventuali raccolti in corso, acqua di irrigazione, ecc. Purchè lo faccia entro quindici giorni dalla richiesta degli acquirenti, il Consorzio, o chi per esso, potranno recuperare i frutti pendenti, le piantagioni e sovrastrutture.

d) La ditta acquirente si impegna, nel caso di assunzione di servizi collettivi da parte della ZAI,

di dare a questa la preferenza, a parità di condizioni con altri concorrenti.

e) L'inosservanza dei termini e del minimo di copertura di cui al precedente punto b), darà il diritto alla ZAI di procedere all'esproprio del terreno venduto o comunque della porzione non convenientemente utilizzata, salvo ogni eventuale azione per danni.

f) Il Consorzio si riserva il diritto di elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura sugli spazi scoperti da edifici, ferma restando la rifusione degli eventuali danni alla Ditta proprietaria.

g) Il Consorzio non assume responsabilità circa le distanze di rispetto da conservarsi nella costruzione di edifici sull'area venduta, distanze che fossero prescritte dalla legge o dai regolamenti comunali sia verso i confini con terzi, che verso la strada.

h) Nel rogito la ZAI assumerà l'obbligo di dare l'immobile venduto libero e sgombero da fittavoli e coloni entro il termine di giorni quindici dal rogito stesso.

i) La ZAI garantisce che l'acquirente potrà ottenere dall'Azienda Generale Servizi Municipalizzati (A.G.SS.MM.) di Verona l'estensione della condotta stradale acquedotto e di quella per l'energia elettrica (limitatamente alla potenza di Kw. 2,5 per ogni 1000 metri quadrati acquistati) fino alla strada fronteggiante il nuovo stabilimento, dietro pagamento del contributo forfettizzato di lire cinquanta per metro quadrato acquistato.

L'A.G.SS.MM. provvederà all'estensione delle condutture entro tre mesi dall'incasso del contributo anzidetto.

Per l'eventuale fornitura di potenza eccedente il suddetto limite di Kw. 2,5 per 1000 metri quadrati e per la costruzione delle diramazioni delle condutture stradali all'interno dello stabilimento, l'acquirente si accorderà direttamente con l'A.G.SS.MM.

l) Le spese e tasse di rogazione notarile dell'atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di frazionamento, vengono assunte dal compratore.

NORME EDILIZIE APPROVATE DAL COMUNE

MUNICIPIO DI VERONA

ESTRATTO del Processo Verbale del Consiglio Comunale del 14-7-1952 n. 122.

Convocato nelle forme di legge con avviso scritto notificato ai Sigg. Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale il 14 luglio 1952.

OGGETTO: Approvazione norme edilizie per costruzioni nella zona agricolo-industriale.

IL CONSIGLIO

Premesso che con D. L. 24-4-1948 n. 579 venne istituita in B. Roma una zona agricolo-industriale; Rilevato che oltre alla zona agricolo-industriale di cui sopra, il Piano Regolatore Generale in corso di approvazione, stabilisce nel territorio comunale altre zone a carattere esclusivamente industriale;

Ritenuta la necessità di disciplinare con particolari norme edilizie le nuove costruzioni che sorgono entro il perimetro delle zone industriali del Comune;

Dato atto che le nuove disposizioni sono state concretate dall'Assessore ai LL. PP. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Municipale della Ricostruzione, attenendosi alle norme generiche di attuazione del Piano Regolatore Generale e che la Giunta Municipale ha espresso sulle medesime il proprio parere favorevole;

DELIBERA

A) di approvare il seguente testo degli articoli delle norme edilizie per i costruendi fabbricati entro il perimetro delle zone industriali del Comune, di cui quelle agli articoli da 5 a 9 riproducono le norme del vigente Regolamento Edilizio e quelle degli articoli da 1 a 4 le completano;

1) Nelle zone vincolate ad uso industriale sono consentite costruzioni di fabbricati esclusivamente di tipo industriale.

Può essere **accordata la costruzione di locali di abitazione soltanto per il custode e per un dirigente.**

2) Il rapporto della superficie coperta, in relazione a quella scoperta, di ogni lotto vincolato ad uso industriale non può superare l'**80 %**.

Le costruzioni devono sorgere alla **distanza** non inferiore di **6 metri** dall'asse stradale. L'**altezza** massima dei fabbricati costruiti lungo l'allineamento stradale non può superare la larghezza della strada.

E' consentita una maggiore altezza sempre che in arretrato dall'allineamento stradale purchè tale maggiore altezza non superi la larghezza dell'arretramento.

4) L'altezza delle **recinzioni** fra la proprietà e verso strada non può superare i metri 3 e le recinzioni devono essere costituite da un muro alto non più di metri 2 con soprastante cancellata e rete metallica alta non più di metri 1.

5) Gli **edifici devono distare** fra loro almeno **metri 6**, con l'avvertenza che muri perimetrali degli edifici devono in ogni caso distare non meno di **metri 3** dal confine delle proprietà limitrofe.

6) E' ammessa la **costruzione di un edificio in confine** senza osservare la distanza di metri tre, di cui al precedente articolo, quando da tale lato non esistono costruzioni ovvero queste siano ad una distanza di almeno metri 6.

7) Se esiste una costruzione in confine **la nuova, qualora non sorga addossata**, deve essere eretta a distanza di **almeno 6 metri**.

8) La distanza minima di **metri 6** deve essere osservata anche quando i fabbricati sorgano **sopra un lotto di uno stesso proprietario**.

B) Di dare immediata esecuzione alle norme edilizie di cui al punto 1 con riserva di introdurle nelle norme definitive allegate al Piano Regolatore Generale in corso di esecuzione.

Le Divisioni V^a e VIII^a sono incaricate della esecuzione.

Approvato a voti unanimi resi per alzata e seduta.

IL PRESIDENTE
f.to Uberti

Elenco Stabilimenti in esercizio

al 1° Maggio 1957

- 1) **Ditta AMBROSI Paolo** - fabbrica pandori - Via A. Garbini.
- 2) **Ditta BAULI Ruggero** - fabbrica dolci - Viale del Lavoro, 54 - tel. 23.060.
- 3) **Ditta BELLE' Antonio & Figli** - imballaggi prodotti ortofrutticoli - Viale dell'Industria, 22 - tel. 24.523.
- 4) **Ditta BELLOMI Lino** - officina meccanica - Il Traversa di Viale del Lavoro.
- 5) **Ditta BERTELE' Ing. Luigi** - industria cementi armati - Via F. Malfer.
- 6) **Ditta BERTELLI Igino** - ortofrutticola - Viale del Lavoro.
- 7) **Ditta BERTUCCO Adolfo** - off. meccanica - Viale del Lavoro, 36 - tel. 30.780.
- 8) **Ditta BIONDANI F.lli** - autotrasporti - Viale dell'Industria - tel. 23.020.
- 9) **Ditta BRESSAN Pietro** - ortofrutticola - Viale dell'Industria - tel. 22.104.
- 10) **Ditta CARLINI Gaetano** - ortofrutticola - Stradone S. Lucia (ang. v. Golosine) - tel. 26.696.
- 11) **Ditta CHESTA Francesco** - industria meccanica - Via dei Silvestrini.
- 12) **Ditta CHEVALIER Roberto** - officina meccanica - Il Trav. del Lavoro, 13 - tel. 24.109.
- 13) **Ditta DE STEFANI e POGGIANI** - erboristeria - droghe - Via dei Silvestrini.
- 14) **Ditta E.V.A. (Esportatori Veronesi Associati)** - ortofrutt. - Viale dell'Industria - telef. 25.200 e 23.441.
- 15) **Società FIAT - Torino** - deposito ed officine riparazioni motori agricoli - Viale del Lavoro, 52 tel. 30.183.
- 16) **Soc. FIAT - Calzavara** - concessionario vendita macchine Fiat - Piazzale Z.A.I.
- 17) **Ditta FILIPPINI & CUNIBERTI** - lavorazione metalli preziosi - Viale del Lavoro - tel. 23.192.
- 18) **Ditta FORMENTI Tullio e Giovanni** - ortofrutticola - Viale dell'Industria - tel. 23.584.
- 19) **Ditta F.R.O. (Fabbriche Riunite Ossigeno)** - lavorazioni meccaniche - III Traversa Viale del Lavoro - tel. 27.952.
- 20) **Ditta GABURRO Ciro** - imballaggi per esportazione ortofrutticola - Il Traversa Viale del Lavoro
- 21) **Ditta GHEZZI Giacomo** - lavorazione cascami gomma - Seconda Traversa Viale del Lavoro - tel. 21.644.
- 22) **Ditta S.p.A. GIAROLA Umberto** - segheria e deposito legname - Viale del Commercio - tel. 26.600.
- 23) **Ditta GRANETTO Angelo** - deposito pellami - Via dei Silvestrini - tel. 24.066.
- 24) **Ditta IMA di Marinoni Angelo** - industria macchine alimentari - Str. Silvestrini, 7 - tel. 26.844 e 23.130.
- 25) **Ditta LARGAIOLLI Cesare** - deposito olii minerali - Viale del Lavoro - tel. 23.192.
- 26) **Ditta LIQUIGAS** - deposito gas liquido - Viale del Commercio.
- 27) **Soc. LORSA** - ortofrutticola - III Traversa di Viale del Lavoro - tel. 34.991.
- 28) **Ditta MOSCONI & C. S.p.A.** - off. mecc. fabbrica macchine per conceria - Viale del Commercio, 7 - tel. 21.174.
- 29) **Ditta O.F.A. (Organizzazione Frigoriferi Albarelli)** - costruzione frigoriferi - Via S. Giacomo, 3 - tel. 28.157.
- 30) **Ditta PAGAN & TOTOLA** - deposito forniture metalliche - Viale del Lavoro.
- 31) **Ditta POLIN Ing. Gino** - fabbrica forni elettrici - Viale dell'Industria, 3 - tel. 25.715/24.716.
- 32) **Ditta POZZI Domenico** - imballaggi cartone - Terza Traversa di Viale del Lavoro.
- 33) **Ditta RONCA F.lli** - fabbrica cartonaggi - Via dei Silvestrini.
- 34) **Ditta ROSSI Giovanni** - ortofrutticola - Viale dell'Industria.
- 35) **Ditta S.A.I.E.F. di Biscaro Angelo** - lavorazione e vendita Coca Cola - Via A. Garbini - telefono 21.072.
- 36) **Ditta SARETO F.lli** - ortofrutticola - Viale del Commercio.
- 37) **Ditta SOLGAS di Apostoli Carlo** - deposito gas liquido - Via Adriano Garbini.
- 38) **Ditta STEGAGNO Attilio S.p.A.** - macchine agricole - Viale del Lavoro, 25 - tel. 25.244/26.133.
- 39) **Ditta TIRAPELLE Pio** - ortofrutticola - Viale del Lavoro, 23 - tel. 36.358.
- 40) **Ditta TONFOLINI Gaetano** - conserve alimentari - Terza Traversa di Viale del Lavoro.
- 41) **Ditta TORTELLA Mario** - fonderia - Viale del Commercio.
- 42) **Ditta VEGHER Salesio** - deposito legname - Via A. Garbini - tel. 25.138.
- 43) **Ditta ZORZI Albino** - lavorazione metalli - Seconda Traversa di Viale del Lavoro - tel. 24.973.

FACILITAZIONI E VANTAGGI OFFERTI DALLA Z. A. I.

- 1) Prezzo dell'area notevolmente inferiore a quello di libero mercato.
- 2) Garanzia del Consorzio che l'area verrà subito dotata delle strade di perimetro ed eventualmente di raccordo ferroviario.
- 3) Trattamento di favore per l'estensione al nuovo stabilimento dei servizi di acquedotto e di energia elettrica.
- 4) Vicinanza del metanodotto SNAM/AGIP, dal quale è possibile erogare gas per uso industriale.
- 5) Sottosuolo ghiaioso ottimo per fondazioni di qualsiasi edificio in condizioni di assoluta sicurezza.
- 6) Falde acquifere ricchissime a poca profondità e quindi possibilità di pozzi per rifornimento idrico industriale di qualsiasi entità.
- 7) Ubicazione delle aree nelle immediate vicinanze dell'autostrada Milano-Venezia e in diretto collegamento con le strade nazionali per il Brennero, Bologna, Mantova e Rovigo.
- 8) Stazione ferroviaria in Zona collegata con la vicina Stazione F. S. di Verona-P. Nuova ed eventuale raccordo gratuito fino alla fronte dello stabilimento per le aree raccordabili.
- 9) Esenzione dalla imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione degli stabilimenti ortofrutticoli.
- 10) Maestranze disponibili di notoria laboriosità, bonarietà e tranquillità.
- 11) Esistenza in città di una importante Scuola Industriale Statale e di altre private per la formazione di specialisti meccanici, elettrotecnici, ecc.
- 12) Zona sviluppata in adiacenza con i Magazzini Generali di Verona, con la Fiera Internazionale dell'Agricoltura e con il Mercato Ortofrutticolo Internazionale.
- 13) Esenzioni fiscali diverse e facilitazioni doganali e ferroviarie agli stabilimenti che lavorano, conservano e trasformano prodotti ortofrutticoli.

